



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 03/12/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2002, n. 1704

LL.RR. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della ditta "Rica Raffaele " nel Comune di Santeramo in Colle (BA). Rilascio Parere Paesaggistico - art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./ Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"In attuazione della legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998 e dell'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000 in data 15.01.2001 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, autorizzato dalla Giunta Regionale con la delibera n. 1475 del 30/10/2000 apposito Accordo di Programma, per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della ditta "RICA Raffaele" nel Comune di Santeramo in Colle.

Con la citata delibera di GR 1475/2000 la pratica attuazione dell'intervento veniva subordinata alle disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 atteso che l'area interessata rientra nell'ambito di Protezione Speciale e del Sito di Importanza Comunitaria "Alta Murgia" individuato con D.M. 3/04/2000 (G.U. n. 95 del 22/04/2000).

Con riferimento a quanto sopra la ditta RICA Raffaele ha presentato al competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 5 del DPR n. 357/97, apposita relazione di valutazione di incidenza ambientale.

Con nota n. 9515 del 4/09/2001 il Settore Ecologia ha espresso il seguente parere:

"Si ritiene che l'opera, stante anche la superficie prevista non determini alterazione diretta sugli Habitat d'interesse comunitario.

Si richiede particolare attenzione nella realizzazione dell'opera alla conservazione dei lembi di vegetazione naturale presenti."

In data 15.12.2000 con delibera n. 1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile "C" art. 2.01 - titolo II.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "C" prevedono la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

In merito attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT, che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota acquisita al prot. n. 10292 del Settore Urbanistico Regionale in data 31/10/2001, il progettista delle opere per sé e per conto e della Ditta "RICA Raffaele" ha trasmesso la Relazione ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

In detto elaborato integrativo si evidenzia che:

"..... L'area oggetto di intervento nell'ambito distinto non è interessata da:

- Vincoli ex legge 1497/39.
- Decreti Galasso
- Boschi, Macchie, Biotipi e Parchi
- Catasto delle grotte
- Vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici
- Idrologia superficiale
- Usi civici
- Geomorfologia
- Vincoli faunistici

L'area è interessata dal Vincolo idrogeologico per il quale è già stato acquisito il parere favorevole a condizioni rilasciato dall'ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari.

La determina a firma del Dirigente dell'ispettorato n. 38 del 21/02/2000 in atti.

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta in sintesi quanto segue:

- con riferimento al sistema Il assetto geologico, geomorfologico l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico -ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. Come si evince dalla cartografia tematica del P.U.T.T. l'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico mentre presenta il vincolo idrogeologico per il quale come innanzi detto è stato acquisito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che si è espresso favorevolmente " ritenendo che l'opificio non arreca alcun pregiudizio alla stabilità del suolo e regimentazione delle acque".

L'intervento in progetto, attraverso il contenimento dei movimenti di terra, andrà a conservare comunque sia l'assetto geomorfologico sia quello idrogeologico attuale.

- Con riferimento al sistema Il copertura botanico -vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" l'area di intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica. Non si rileva sull'area oggetto dell'intervento la presenza di Specie floristiche rare o in via di estinzione ne di particolare interesse biologico-vegetazionale. L'intervento non andrà a modificare in maniera significativa l'attuale assetto del sistema botanico vegetazionale presente sull'area, anche se questo non evidenzia peculiarità degne di tutela. L'intervento andrà a preservare in massima parte i pochi soggetti arborei esistenti e prevede l'impianto di nuove alberature per la flora autoctona.

- Con riferimento al sistema "stratificazione storica della organizzazione insediativa" l'area di intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato.

Il programma costruttivo in progetto, soprattutto per quanto attiene alla sua ubicazione all'interno di un terreno già recintato e fronteggiante la strada provinciale S.P. 127 per Acquaviva, non costituisce un nuovo elemento del paesaggio in quanto la struttura ricade in un area già interessata da costruzioni sia pure utilizzate nel Settore agricolo; quindi l'impatto visivo dovuto alla nuova strutture non costituisce un sensibile mutamento estetico del circostante paesaggio.

Lo stesso intervento, in relazione alle sue caratteristiche complessive non crea fattori di disturbo apprezzabili che possono influenzare significativamente le connessioni ecologiche esistenti sul territorio interessato; non richiede l'utilizzo di materie prime del territorio in esame; non crea assolutamente problemi legati alla rigenerazione delle risorse naturali; non pone problemi alla capacità di carico dell'ambiente (carring capacity), in quanto gli output produttivi vengono raccolti e inviati a strutture di smaltimento.

L'intervento inoltre lo si può ritenere compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento perché non produrrà alcuna modificazione significativa dell'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'ambito interessato né del sistema della copertura botanico-vegetazionale esistente (anzi con la realizzazione di siepi e la messa a dimora di altre piante creerà un vantaggio sia per le specie vegetali che animali con il risultato di un aumento della biodiversità e della ricchezza ecologica); né andrà ad incidere negativamente sul sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro.

L'intervento progettuale, sulla scorta delle analisi delle aree interessate in rapporto ai citati indirizzi di tutela, interessa aree prive di "ambiti territoriali distinti" il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici ad eccezione del vincolo idrogeologico per la quale come precedentemente detto, si è espresso favorevolmente alla realizzazione delle opere l'ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Di conseguenza il programma costruttivo stante il contesto territoriale interessato esistente sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", privo di elementi specifici da tutelare e salvaguardare comporta una trasformazione fisica e un uso del territorio interessato compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti e prive di peculiarità.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione in un'area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per l'ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che in sede di pratica esecuzione dell'intervento proposto vengano adottate le misure di mitigazione già contenute nella relazione d'impatto paesaggistico prodotta".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4°, LETT. e - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta RICA RAFFAELE, per le motivazioni richiamate in relazione il parere paesaggistico a condizione, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per interventi esecutivi, ricadenti in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C", l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E., ai sensi dell'art. 5.01 delle predette N.T.A.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---